

N. 01042/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2013, proposto da:
Bennet S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Bianchini e Marco Sica, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Bianchini in Venezia,
Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Megliadino San Fidenzio in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Parco Commerciale Megliadino S.r.l., Megliadino 2 S.r.l. in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

accesso ai documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con istanza di accesso presentata in data 18.03.2013, la Bennet s.p.a. ha chiesto il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti acquisiti al fascicolo del procedimento di costruzione del parco commerciale esistente in Comune di Megliadino San Fidenzio, via Vallesella n. 1, e del suo ampliamento.

Si tratta di documenti che la ricorrente ha interesse a conoscere, essendo la stessa proprietaria di un ipermercato sito all'interno del suddetto parco commerciale, ed avendo necessità di difendersi in giudizi civili aventi ad oggetto azioni petitorie proposte da altra società proprietaria di immobili all'interno del medesimo centro commerciale, e nell'ambito di altri giudizi pendenti dinanzi a questo TAR.

Nonostante diversi solleciti il Comune ha ommesso di evadere l'istanza di accesso, tranne che per alcuni documenti, oggetto dell'istanza, messi a disposizione della ricorrente solo in data 25 luglio 2013.

Pertanto la ricorrente si è vista costretta a proporre il presente ricorso.

Benchè ritualmente intimati, né il Comune né i controinteressati si sono costituiti in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 luglio 2014 la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, la tutela del diritto di accesso, come previsto dall'art. 22, comma 2, della L. n. 241 del 1990 (come modificata dalla L. n. 69 del 2009), è preordinata al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa (ex multis Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2093).

La giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St., sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555) ha ritenuto che la domanda di accesso: a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della P.A. (ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; id., sez. IV, n. 2283/2002; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 02 febbraio 2011, n. 187); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201).

Ed ancora, è stato affermato che l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., L. n. 241 del 1990),

prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cfr. C.S., Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783).

Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, stante la necessità di conoscere tali atti alla cui stregua poter dimostrare la regolarità edilizia dei propri immobili e poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa nei confronti del Comune e/o di terze società che ciò hanno posto in contestazione.

Pertanto, non residuando alcun dubbio circa il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti di cui all'apposita istanza, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'impugnato silenzio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'impugnato silenzio ed ordina all'intimato Comune di Megliadino San Fidenzio di consentire l'accesso agli atti di cui all'istanza della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Condanna il predetto Comune al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 750,00 oltre accessori di legge, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)